



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

**Prima Sezione Civile**

**in composizione monocratica**

**in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. **227/2019** R.G.

promossa da:

**PORAZZA PIER GIULIO**, in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante della **RELESCO S.r.l.**, rappresentato e difeso dall'Avv. SIMONELLI CLAUDIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alessandria Via Mazzini 46 in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

-PARTE ATTRICE OPPONENTE-

contro:

**BAR MAFFEI DI MAFFEI VINCENZO & C. S.N.C.**, in persona degli amministratori MAFFEI VINCENZO e PERELLI GIOVANNA, rappresentato e difeso dall'Avv. NEBOLI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, via Aldo Moro n. 14, in forza di procura speciale in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;

-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-

avente per oggetto: **opposizione a decreto ingiuntivo;**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE**

**Per la parte attrice** (come da note di udienza del 9.11.2020):

*“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,  
piaccia al Tribunale Ill.mo,*



accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Alessandria attesa la presenza di clausola compromissoria;

conseguentemente dichiarare nullo e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto.

Con vittoria delle spese e delle competenze di giudizio.

**Per la parte convenuta** (a verbale di udienza in data 9.11.2020):

*“Denegato il contraddittorio su ogni domanda nuova e/o tardiva di controparte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, il Tribunale di Alessandria – acquisito il fascicolo del procedimento monitorio - voglia respingere l’opposizione proposta dal sig. PIER GIULIO PORAZZA e dalla RELESCO srl avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1394/2018 per l’importo di €. 92.000,00 oltre gli interessi come da domanda e alle spese della procedura monitoria, emesso dal Tribunale di Alessandria in data 26.10.18, a favore della società BAR MAFFEI di MAFFEI VINCENZO & C snc in persona degli amministratori, sigg. MAFFEI VINCENZO nato a Bitonto il 9.5.’49 (MFFVCN49E09A893C) e PERELLI GIOVANNA PIERA nata a Cassine l’11.4.’53 (PRLGNN53D51C027J), confermando il de-creto stesso in ogni sua parte, con condanna, a carico degli opposenti sig. PIER GIULIO PORAZZA e RELESCO srl e tra loro in solido, alle ulteriori spese e compensi del presente procedimento.”*

## MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

### 1. Premessa.

Su ricorso depositato dalla società Bar Maffei di Maffei Vincenzo & C. il Tribunale di Alessandria, con decreto immediatamente esecutivo n. 1394/18 emesso in data 26.10.2018, ha ingiunto al sig. Pier Giulio Porazza, alla società Relesco S.r.l. e al sig. Gippetto Alessio, in solido tra loro, di pagare alla ricorrente la somma di Euro 92.000,00, oltre interessi e spese di procedura.

La ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo derivante dall’atto di cessione di posizione contrattuale di contratto di cessione di azienda” stipulato in data 20.9.2017 a rogito notaio Roberto Milano di Casale Monferrato.

Con atto di citazione datato 16.1.2019, ritualmente notificato, Pier Giulio Porazza, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Relesco S.r.l., ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. In via pregiudiziale, l’opponente ha sollevato eccezione di compromesso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto stante a suo dire la sussistenza nel contratto principale di cessione di azienda del



29.5.2015 a rogito notaio Oneto di clausola compromissoria atta a devolvere la presente controversia agli arbitri e, nel merito, si è limitato a contestare genericamente la sproporzione della somma ingiunta.

Si è costituita ritualmente e tempestivamente in Cancelleria la parte convenuta opposta, contestando l'eccezione di compromesso sollevata da controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

La richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto avanzata da parte attrice opponente è stata discussa all'udienza fissata *ad hoc* prima dell'udienza di prima comparizione delle parti, e rigettata con Ordinanza del precedente Giudice istruttore datata 26.6.2019.

Concessi i termini per il deposito delle memorie *ex art.* 183, 6° comma, c.p.c.. la causa è stata chiamata per precisazione delle conclusioni e discussione orale *ex art.* 281*sexies* c.p.c. all'udienza del 10.11.2020.

A tale udienza, svoltasi tramite trattazione scritta in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le parti hanno depositato note di discussione scritta ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con modalità ordinarie, senza concessione dei termini alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*\*\*

### **1. Sull'eccezione di compromesso.**

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della parte attrice opponente per la sussistenza di una clausola compromissoria tra le parti.

Nel proprio atto di citazione in opposizione, parte attrice opponente ha infatti dedotto che la posizione creditoria di Bar Maffei s.n.c. deriverebbe dalle obbligazioni contenute nel contratto di cessione di azienda del 29.5.2015 a rogito notaio Oneto di Alessandria, contratto nel quale insisterebbe una clausola arbitrale in virtù della quale le parti avevano convenuto che qualunque controversia fosse tra loro insorta circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sarebbe stata decisa da un collegio arbitrale composto da tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera arbitrale del Piemonte o, in difetto di nomina, dal Presidente del Tribunale di Alessandria.

Sulla scorta di tale clausola arbitrale ha quindi eccepito il difetto di competenza del Giudice ordinario in favore della competenza arbitrale, chiedendo per l'effetto di dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto.

L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.

La pretesa creditoria azionata da parte convenuta opposta trae origine dall'atto di "cessione della posizione contrattuale di contratto di cessione di azienda" del 20.9.2017 a rogito notaio Roberto Milano



di Casale Monferrato, atto con il quale Pier Giulio Porazza, quale legale rappresentante della Relesco S.r.l., con il consenso della società Bar Maffei s.n.c., ha ceduto a Gippetto Alessio la propria posizione contrattuale relativa a precedente atto di cessione di azienda stipulato con Bar Maffei con atto notarile del 29.5.2015 a rogito notaio Oneto di Alessandria.

In particolare, con l'atto di cessione di azienda del 29.5.2015 la società Bar Maffei s.n.c. aveva ceduto alla Relesco S.r.l., con patto di riservato dominio, l'azienda di sua proprietà corrente in Alessandria, Corso Centro Cannoni n. 44, avente ad oggetto l'esercizio di bar-tavola calda.

Con il successivo atto notarile del 20.9.2017, essendo ancora in corso i pagamenti del corrispettivo di cessione di azienda, Relesco s.r.l. ha quindi ceduto a Gippetto Alessio, con il consenso Bar Maffei s.n.c., la propria posizione contrattuale relativa alla predetta cessione di azienda, alle condizioni di pagamento ivi indicate e con l'intervento del sig. Porazza Pier Giulio in proprio, quale obbligato in solido al pagamento del corrispettivo nei confronti del Bar Maffei s.n.c. con la stessa Relesco S.r.l. e con il sig. Gippetto Alessio.

Si tratta, a ben vedere, di due contratti distinti ed autonomi, come desumibile dal tenore letterale degli stessi.

I contratti sono innanzitutto stipulati tra soggetti in parte diversi: nel contratto di cessione di azienda del 29.5.2015 le parti erano rappresentate dalla società Bar Maffei s.n.c. in qualità di cedente l'azienda e dalla Relesco S.r.l. in qualità di cessionaria. Nell'atto che costituisce oggetto della causa *de quo* le parti sono invece rappresentate dalla Relesco s.r.l., in qualità di cedente la posizione contrattuale, dal sig. Porazza Pier Giulio che interviene sia quale amministratore della Relesco S.r.l. che in proprio, obbligandosi al pagamento del corrispettivo in via solidale con la stessa Relesco e con il sig. Gippetto, dal sig. Gippetto Alessio, quale cessionario della posizione contrattuale, e dalla Bar Maffei s.n.c., che interviene per prestare il consenso alla cessione della posizione contrattuale della Relesco S.r.l. Anche in tale secondo contratto permane la clausola di riservato dominio in favore di Bar Maffei sino alla definitiva corresponsione del corrispettivo della cessione di azienda.

Tra i due contratti, inoltre, sono altresì diverse le condizioni di pagamento.

Nel contratto del 29.5.2015 il prezzo della cessione dell'azienda era stabilito in Euro 130.000,00, che Relesco S.r.l. si impegnava a corrispondere a Bar Maffei s.n.c. con le seguenti modalità:

- 12 rate mensili di Euro 1.000,00 ciascuna tra il 30 giugno 2015 e il 31 maggio 2016,
- 24 rate mensili di Euro 1.250,00 ciascuna tra il 30 giugno 2016 e il 31 maggio 2018,
- 36 rate mensili di Euro 1.500,00 ciascuna tra il 30 giugno 2018 e il 31 maggio 2021,
- Euro 34.000, a saldo entro il 30 giugno 2021.



Nel contratto del 20.9.2017 il corrispettivo è invece fissato in Euro 110.500,00 da corrispondere in ratei mensili in parte in favore di Relesco S.r.l. (sino all'importo di Euro 8.000,00) e per il restante in favore di Bar Maffei S.n.c. In particolare, per quel che qui interessa, in tale contratto le parti stabilivano che non solo il cessionario Gippetto Alessio ma anche Relesco s.r.l. e il sig. Pier Giulio Porazza, in via tra loro solidale, si impegnavano ad effettuare i seguenti pagamenti a favore della società Bar Maffei s.n.c.:

- Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) mediante bonifici bancari in n. 10 rate mensili di Euro 1.250,00 ciascuna, di cui la prima scadente il giorno stesso della sottoscrizione e le successive l'ultimo giorno di ogni mese a partire dal 30 settembre 2017 sino al 31 maggio 2018;

- Euro 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) mediante bonifici da pagarsi in 36 rate mensili di Euro 1.500,00 ciascuna da pagarsi l'ultimo giorno di ogni mese, di cui la prima scadente il 30.6.2018 e l'ultima il 31.5.2021;

- Euro 34.000,00 (trentaquattromila/00) da corrisondersi a saldo entro il 30.6.2021.

In entrambi i contratti sono inoltre presenti clausole compromissorie di diverso tenore letterale: nel contratto del 29.5.2015 a rogito notaio Oneto le parti avevano convenuto che qualunque controversia fosse tra loro insorta circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarebbe stata decisa da un collegio arbitrale composto da tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera arbitrale del Piemonte o, in difetto di nomina, dal Presidente del Tribunale di Alessandria, mentre nel contratto del 20.9.2017 si legge *“11- Sarà in facoltà delle parti deferire al giudizio di un arbitro amichevole compositore qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto, arbitro da nominarsi dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria ad istanza della parte più diligente previa citazione dell'altra. Tale arbitro viene già da ora espressamente esonerato dall'osservanza di ogni e qualsiasi formalità procedurale, salvo quelle tassativamente ed in via inderogabile stabilite dalla legge”*.

Ebbene, nel ricorso per decreto ingiuntivo la società Bar Maffei s.n.c. ha dato atto dell'inadempimento del sig. Gippetto Alessio al pagamento dei canoni a partire dal mese di aprile 2018 e della formale decadenza dal beneficio del termine inviata tramite raccomandata a/r 14.6.18 tanto a Gippetto Alessio, che ai condebitori solidali Porazza Pier Giulio e Relesco S.r.l.

Sulla base di tali presupposti, Bar Maffei s.n.c. ha quindi chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto nei confronti di Gippetto Alessio, di Relesco S.r.l. e di Porazza Pier Giulio in via solidale tra loro.



Il contratto azionato è dunque indubbiamente quello stipulato a rogito notaio Milano del 20.9.2017, con la conseguenza che parte attrice opponente avrebbe dovuto invocare la clausola compromissoria ivi richiamata, prevedente la facoltà delle parti, in caso di controversia, di deferire la lite ad un arbitro amichevole da nominarsi dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria ad istanza della parte più diligente previa citazione dell'altra.

L'aver invocato, invece, la clausola arbitrale contenuta nel contratto a rogito notaio Oneto del 29.5.2015 comporta necessariamente il rigetto dell'eccezione di compromesso, in quanto basata su un contratto diverso da quello azionato dalla parte creditrice opposta.

Solo nelle note di discussione scritte depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice opponente ha fatto espresso richiamo, chiedendone l'applicazione, alla clausola arbitrale del contratto del 20.9.2017.

Tale richiamo deve tuttavia ritenersi tardivo ed inammissibile ai fini dell'eccezione di compromesso.

Come noto, infatti, in tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia alla giurisdizione dello Stato attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio: *“l'art. 819 ter c.p.c. assoggetta l'eccezione di arbitrato al medesimo regime previsto per quella d'incompetenza, stabilendo che essa dev'essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, e precisando che la mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio; la mancanza di una specifica indicazione in ordine al termine entro cui l'eccezione dev'essere sollevata impone di fare riferimento alla disciplina generale dettata dall'art. 38 c.p.c., il quale dispone che l'incompetenza, tanti per materia quanto per valore o per territorio, dev'essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta «tempestivamente» depositata”* (Cass. n. 22748/2015; Cass., SS.UU., 1005/2014; v. anche Trib. Firenze, Sez. Spec. Impresa, 16/3/2018, n. 814, cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. I, 22 Settembre 2020, n. 19823).

Nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di compromesso deve essere tempestivamente formulata nell'atto di citazione in opposizione, sicché parte attrice opponente, avendo ivi eccepito una clausola arbitrale non applicabile al caso di specie, deve ritenersi incorsa in decadenza dalla possibilità di invocare la clausola arbitrale corretta, con l'ulteriore conseguenza che, conformemente alla previsione di cui all'art 819ter c.p.c., pur sussistendo una clausola arbitrale anche



nel contratto del 20.9.2017, deve ormai ritenersi esclusa la competenza arbitrale limitatamente alla controversia oggetto del presente giudizio.

Ne deriva pertanto il rigetto dell'eccezione di compromesso formulata.

### 3. Sul merito dell'opposizione.

Nel merito, parte attrice opponente si è limitata a contestare l'eccessività delle somma giunta, che discenderebbe, a suo dire, dal fatto che né la Relesco S.r.l. né il signor Porazza Pier Giulio avrebbero ad oggi il possesso dei beni mobili oggetto della cessione d'azienda.

La censura rende evidente il carattere meramente dilatorio dell'opposizione a decreto ingiuntivo, tanto che parte attrice opponente stessa nulla ha ulteriormente dedotto o allegato nelle memorie *ex art.* 183, 6° comma c.p.c.

La somma ingiunta deriva dall'inadempimento del sig. Gippetto Alessio alle obbligazioni di pagamento contenute nel contratto del 20.9.2017, di cui Relesco S.r.l. e il signor Porazza Pier Giulio si costituivano volontariamente condebitori solidali (cfr. art. 12 contratto 20.9.2017).

Il fatto che ad oggi Relesco S.r.l. e il signor Porazza Pier Giulio non abbiano il possesso dei beni mobili oggetto della cessione d'azienda costituisce la naturale conseguenza della cessione della posizione contrattuale, atteso che con il contratto del 20.9.2017 il complesso dei beni mobili costituenti l'azienda sita in Corso Cento Cannoni n. 44 veniva consensualmente trasferito al nuovo cessionario sig. Gippetto Alessio.

In conclusione, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.

### 4. Sulle spese processuali.

In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali.

Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrastati giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00" attesa la non complessità delle questioni trattate e così per i seguenti importi:



Euro 1.215,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 775,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 1.620,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;

Euro 2.025,00 per la fase decisionale;

per un totale di Euro 5.635,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

### P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 227/2019 R.G. nel contraddittorio delle parti:

**1) Rigetta** l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Alessandria immediatamente esecutivo n. 1394/18, datato 26.10.2018, depositato in data 5.11.2018, che **conferma** integralmente.

**2) Dichiara tenuta e condanna** la parte attrice opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 5.635,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.

Così deciso in Alessandria, in data 30.11.2020

### IL GIUDICE

Dott.ssa Alice AMBROSIO

